COMUNE DI ARANNO
6994 ARANNO

Regolamento sui posteggi pubblici comunali

INDICE

Capitolo I : Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Basi legali
Art. 4 Uso e pagamento
Art. 5 Utenti
Art. 6 Effetti e validità
Art. 7 Procedura
Art. 8 Revoca

Capitolo II : Stazioni di ricarica

Art. 9 Stazioni di ricarica per veicoli elettrici e ibridi

Capitolo III : Tasse

Art. 10 Tasse

Capitolo IV : Disposizioni finali

Art. 11 Rimedi di diritto
Art. 12 Sanzioni
Art. 13 Entrata in vigore

L'Assemblea comunale di Aranno:

- visto il Messaggio Municipale 2024-02;
- la Legge federale sulla circolazione stradale e relative Ordinanze del Consiglio federale;
- la Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale;
- gli artt. 107, 186 e segg. LOC, l'art. 39 e segg. RALOC;

Risolve:

Capitolo I
Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto

[1]Il Comune di Aranno, allo scopo di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici assicurando un'equa rotazione, può istituire delle zone di posteggio a pagamento, delle zone blu (disco orario), delle zone con limiti temporali di sosta, e delle zone libere.

[2]Il Municipio, attraverso speciale autorizzazione, può provvedere ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune che sono impossibilitati ad avere parcheggi privati per motivi di piano regolatore o analogo.

[3]Il Municipio può destinare aree di posteggio per i residenti impossibilitati ad avere posteggi privati, concedendo i parcheggi mensilmente o annualmente.

Art. 2 – Definizioni

Sono pubblici, secondo il presente regolamento, tutti i posteggi di proprietà comunale ad uso comune.

Art. 3 – Basi legali

Le basi legali del presente regolamento sono:

- la Legge federale sulla circolazione stradale (art. 3 cpv. 2 e cpv. 4);
- la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale;
- la Legge cantonale sulle strade (in particolare l'art.45).

Art. 4 – Uso e pagamento

[1]Il Municipio tramite specifica ordinanza:

a) suddivide i posteggi sul suo territorio in diverse categorie corrispondenti alle zone indicate all'art.1 del presente Regolamento.

b) stabilisce le tasse per ogni categoria.

c) ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento le classificazioni assegnate ai singoli parcheggi.

[2]Non è concesso l'utilizzo di posteggi pubblici per lo stazionamento di mezzi speciali quali roulotte, camper, rimorchi, mezzi da lavoro e veicoli privi di targhe.

[3]Il Municipio può concedere il gratuito utilizzo di uno o più posteggi in circostanze particolari d'interesse pubblico come ad esempio:

- manifestazioni per festività o eventi tradizionali;
- feste organizzate da gruppi locali (società sportive, culturali, ricreative);
- funerali;
- eventi organizzati dalle autorità comunali.

Il Municipio può prevedere altri eventi straordinari tramite ordinanza, fissando inoltre le modalità per richiedere l'esonero dal pagamento dei parcheggi.

Art. 5 – Utenti

[1]Il Municipio concede le autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici.

[2]Hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione:
- gli abitanti del nucleo;
- i residenti impossibilitati ad avere parcheggi privati, di regola un veicolo leggero immatricolato per nucleo familiare;
- gli utenti che esercitano un'attività professionale continua nel Comune;
- i soggiornanti in residenze secondarie.

[3]Il Municipio può rilasciare permessi speciali previo pagamento.

[4]Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità dei posteggi, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada. In caso di scarsità persistente di posteggi il Municipio può limitare il numero di autorizzazioni.

Art. 6 – Effetti e validità

[1]L'autorizzazione è limitata al parcheggio per cui è stata rilasciata e non dà diritto alla riservazione di un parcheggio.

[2]Il Municipio può stabilire delle zone di parcheggio ad uso nominativo, che permettono di accedere e posteggiare il proprio veicolo senza limite di tempo nell'area di parcheggio assegnata.

[3]L'autorizzazione ha validità annuale (anno civile) o mensile.

[4]Il numero massimo delle autorizzazioni rilasciate non può superare le reali capacità di utilizzo del parcheggio interessato.

Art. 7 – Procedura

[1]La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata al Municipio secondo la modalità indicata nell'Ordinanza Municipale.

[2]In caso di domande eccedenti la disponibilità di parcheggi pubblici, le richieste saranno evase in ordine cronologico con precedenza ai domiciliati.

[3]Tra le persone domiciliate nel Nucleo verrà data la precedenza alle persone disabili, agli anziani e successivamente alle persone che risiedono da più tempo nel Nucleo del Comune.

Art. 8 – Revoca

[1]L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico.

[2]Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

Capitolo II

Stazioni di ricarica

Art. 9 – Stazioni di ricarica per veicoli elettrici e ibridi
[1]L'utente accede all'utilizzo del servizio di ricarica mediante le indicazioni esposte dal Comune e la relativa segnaletica e demarcazione.

[2]Possono utilizzare le stazioni di ricarica tutti gli utenti con veicoli elettrici o ibridi ricaricabili conformi alla tipologia d'utilizzo e di infrastruttura.

[3]Le postazioni di ricarica per autovetture elettriche o ibride possono essere utilizzate solo a condizione che il veicolo sia in fase di ricarica fino ad un limite massimo di 12h consecutive.

Capitolo III

Tasse

Art. 10 – Tasse
[1]Le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle seguenti tasse, fissate da Ordinanza Municipale entro i seguenti minimi e massimi per ogni veicolo:

da fr. 480.-- a fr. 720.-- all'anno
da fr. 40.-- a fr. 60.-- al mese

[2]In caso di disdetta della concessione di un posteggio o di una autorizzazione annuale, il titolare ha diritto al rimborso dei mesi rimasti totalmente inutilizzati, in casi motivati con un calcolo pro rata.

Capitolo III

Disposizioni finali

Art. 11 – Rimedi di diritto
[1]Contro le decisioni del Municipio o dei servizi dell'amministrazione comunale è data la facoltà di reclamare al Municipio entro il termine di quindici giorni dalla notifica.

[2]Contro la decisione su reclamo emanata dal Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

Art. 12 - Sanzioni
[1]Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli Organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.

[2]Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con:
a) la multa.
b) la revoca dell'autorizzazione.

[3]Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.

[4] La decisione di revoca dell'autorizzazione è impugnabile ai sensi dell'art. 208 della LOC.

Art. 13 – Entrata in vigore
[1]Il Municipio fissa l'entrata in vigore del presente Regolamento, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

[2]Ogni precedente disposizione concernente la regolamentazione dell'uso dei posteggi pubblici è abrogata e sostituita dal presente Regolamento.

Per il Municipio

Il sindaco:

Roberto Destefani

La segretaria f.f.:

Tatiana Morelli

Approvato dal Municipio con RM No. 59/2024 del 19.02.2024.

Adottato dall'Assemblea comunale con decisione del 08.04.2024.

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali in data 03.09.2024.